

Il nuovo Art. 118-bis richiede la modifica di tutti i contratti indicizzati

Marzo 2024

Su cosa focalizzarsi ...

- Il **Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023** ha **modificato il D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993** (Testo Unico Bancario – il “TUB”) introducendo a partire dall'11 gennaio 2024 l'**articolo 118-bis “Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento”** che disciplina le modalità attraverso cui le banche e gli intermediari finanziari devono **attuare i Piani di Sostituzione** previsti nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.
- In applicazione del nuovo art. 118-bis del TUB, **le banche e gli intermediari finanziari entro il 10 gennaio 2025 dovranno:**
 - 1 **rendere nota alla clientela la pubblicazione dei Piani di Sostituzione;**
 - 2 **comunicare ai clienti le variazioni contrattuali per introdurre le clausole di fallback sui tassi di interesse all'interno dei contratti su operazioni e servizi bancari e finanziari, credito immobiliare al consumo, credito ai consumatori e servizi di pagamento.** La comunicazione deve contenere in modo evidenziato la formula **“Proposta di modifica unilaterale del contratto”**.

... cosa disciplina il nuovo articolo 118-bis ...

L'art. 118-bis del TUB, inter alia, ha dato piena attuazione all'art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (“Regolamento Benchmark”).

In conformità all'art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark, **il nuovo art. 118-bis del TUB disciplina:**

- 1 **le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei Piani di Sostituzione**, nonché l'aggiornamento degli stessi. In particolare le banche e gli intermediari finanziari devono pubblicare, anche per estratto, e mantenere aggiornati i Piani di Sostituzione sul proprio sito internet. Gli aggiornamenti dei Piani devono essere portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile;
- 2 **le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse**. Nello specifico, **le clausole devono consentire di individuare** – anche per rinvio ai Piani di Sostituzione – **le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo** per le ipotesi di variazione o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
- 3 **l'obbligo di comunicazione al cliente entro trenta giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto**. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione;
- 4 **l'inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo in esame;**
- 5 **l'ambito di applicazione:** le regole sopra citate si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (**operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento**), anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all'art. 3, par. 1, n. 18), del Regolamento Benchmark (i.e., un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga); e
- 6 **l'inapplicabilità dell'art. 118 del TUB in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** in relazione alla fattispecie disciplinata dal medesimo art. 118-bis del TUB.

... cosa agevola e quali sfide introduce

Agevola la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali su tutte le tipologie di contratto; tuttavia, impone tempistiche stringenti e sfidanti per la comunicazione alla clientela, soprattutto con riferimento al LIBOR USD che sarà definitivamente dismesso il prossimo 30 settembre.

Con riferimento specifico ai contratti indicizzati all'Euribor, le variazioni contrattuali dovranno essere definite sulla base delle linee guida BCE.

IBOR	Alt-RFR	Categorie BCE	SCENARIO 1				SCENARIO 2			
			SALVAGUARDARE LE RELAZIONI DI COPERTURA				CONOSCERE IL TASSO ALL' INIZIO DEL PERIODO			
			Primo livello	Fixing	Secondo livello	Fixing	Primo livello	Fixing	Secondo livello	Fixing
EURIBOR	ESTR	Corporate Lending	€STR compounded	In arrears	-	-	€STR TERM	In advance	€STR compounded	In arrears
		Retail mortgages & consumer & SME loans	€STR TERM	In advance	€STR compounded	In arrears	€STR TERM	In advance	€STR compounded	In advance
		Export & EM Finance	€STR compounded	In arrears	-	-	€STR TERM	In advance	€STR compounded	In advance

Per scegliere lo scenario più idoneo dovranno essere effettuati test di efficacia sulle coperture in essere, verificando gli impatti su tutta la filiera

IBOR	Alt-RFR	Categorie BCE	Primo livello	Fixing	Secondo livello	Fixing
EURIBOR	ESTR	Current accounts	€STR compounded	In arrears	-	-
		Trade Finance	€STR TERM	In advance	€STR compounded	In advance
		Debt Securities	€STR compounded	In arrears	-	-

In assenza di scenari, sarà comunque importante valutare gli impatti sulla filiera

Vi possiamo accompagnare lungo questo percorso ...

01

Valutazione dell'esposizione all'Euribor

Adottando metodologie e tool proprietari KPMG utilizzati in programmi di IBOR Transition in corso

02

Modello TO-BE

Definizione della strategia di transizione mediante test di efficacia delle coperture e analisi degli impatti e prime valutazioni sull' offerta commerciale di nuovi prodotti €STR-based facendo leva su esperienze KPMG presso altri player

03

Piani di Sostituzione e Fallback

Aggiornamento dei Piani di Sostituzione e individuazione delle modifiche alle clausole contrattuali in linea con la norma

04


Comunicazione ai clienti

Strutturazione, sulla base della materialità, di un processo dedicato per la comunicazione ai clienti delle variazioni contrattuali necessarie e per la gestione di eventuali recessi

05

Analisi impatti sulla filiera

Concentrandosi su applicativi, modelli e curve e offerta commerciale sulla base del modello TO-BE prescelto, facendo leva sulle numerose esperienze KPMG pregresse



... contattateci ...

Giulia Emilia Caja
Partner
Regulatory and Risk Advisory
T: +39 348 3080618
E: gcaja@kpmg.it

Eleonora d'Elia
Associate Partner
Regulatory and Risk Advisory
T: +39 348 3080678
E: edelia@kpmg.it

Simone Lomoro
Associate Partner
Regulatory and Risk Advisory
T: +39 342 0089917
E: simonelomoro@kpmg.it

Mario Lorenzo
Manager
Regulatory and Risk Advisory
T: +39 348 0072871
E: mlorenzo1@kpmg.it



kpmg.com/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2024 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.